

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1120)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1973 (V. Stampato n. 1790)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(Malagodi)

**e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(Bozzi)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 maggio 1973*

**Modificazioni in materia di tasse automobilistiche**

### DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

All'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono soppresse, rispettivamente, le parole « di fabbricazione italiana » e « di produzione nazionale ».

## Art. 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.